

All 1 Delibera Consiglio
n. 07 del 06.04.2017



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

L'anno duemila il giorno del mese di
in Baone (PD), presso la sede dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei in piazza XXV Aprile nr.
1,

tra

L'UNIONE DEI COMUNI DEI COLLI EUGANEI (PD), in seguito indicato per brevità con la
parola "Unione", C.F. n. _____ con sede in Baone – piazza XXV Aprile nr. 1,
rappresentato da _____ nato a _____ il _____, C.F. n.
_____, che interviene nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'Ente,
e

L' ISTITUTO – _____ (sede legale) in _____ Via
_____ - in seguito indicato/a per brevità, "Tesoriere", rappresentato dal Signor
_____ nato a _____ il _____, C.F. n.
_____, che interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Istituto
di credito medesimo, giusta delega del Consiglio di Amministrazione in data _____;

P R E M E S S O

- 1 che con deliberazione di Consiglio dell'Unione in data _____ n. _____, divenuta esecutiva
a sensi di legge, l'Unione dei Comuni dei Colli Euganei ha stabilito di affidare in concessione il
proprio servizio di tesoreria sulla base di apposita convenzione per il periodo dal **01/07/2017 al
30/06/2021**;
- 2 che l'ISTITUTO è soggetto autorizzato a svolgere servizio di Tesoreria ai sensi dell'articolo 208
D. Lgs. 267/2000;
- 3 che ai sensi del D.Lgs. 279/1997, articoli 7 e 8 e s.m.i., questo ente è soggetto al così detto
sistema di "tesoreria unica mista" sulla base del quale le entrate costituite da assegnazioni,
contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate
nelle contabilità speciali infruttifere intestate all'Unione presso la sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, mentre le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle sopra
citate rimangono presso il Tesoriere e devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti
disposti dall'Unione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Affidamento del servizio

1. Il servizio di Tesoreria è affidato a _____ e viene
svolto in conformità a quanto previsto dal "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" (T.U.E.L. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ai patti stipulati con la presente
convenzione, nonché alle condizioni tutte di cui all'offerta in data _____ che si allega al
presente atto sub. A).

2. Il servizio, la cui durata è fissata al successivo art. 2, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Unione nonché ai patti di cui alla presente convenzione.

ART. 2 - *Durata della convenzione*

1. La presente convenzione avrà durata dal 01 luglio 2015 al 30 giugno 2019 e potrà essere rinnovata ai sensi del dell'art. 210 del D. Lgs 267/2000 se consentito dalle disposizioni vigenti al momento.
2. Dopo la scadenza della convenzione e, in ogni caso, fino all'individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio per almeno per sei mesi, anche se la convenzione non venisse rinnovata.

ART. 3 - *Oggetto e limiti della convenzione*


1. Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Unione e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Unione medesima e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione e custodia di titoli e valori di cui al successivo art. 16.
2. Vengono inoltre previsti, conformemente all'offerta presentata, i servizi di:
 - 1 cassetta di sicurezza e custodia/amministrazione titoli e valori;
 - 2 attività di consulenza in campo finanziario e bancario se ed in quanto richiesta.
 - 3 installazione con canone a carico del Tesoriere, di n. ____ terminali POS per lo svolgimento del sistema di pagamento attraverso "Pagobancomat" all'interno della sede comunale;
3. L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del «non riscosso per riscosso» e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Unione ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.
4. Esulano dall'ambito del presente accordo la riscossione delle «entrate patrimoniali e assimilate», dei contributi di spettanza dell'Unione, affidata tramite apposita convenzione; è esclusa, altresì, la riscossione delle altre entrate assegnate per legge al concessionario del servizio di riscossione.
5. Ai sensi di legge, l'Unione può costituire in deposito presso il Tesoriere ovvero impegnare in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso, le disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accantonamento presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
6. Il Tesoriere è tenuto ad ogni adempimento connesso all'applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 4 - *Esercizio Finanziario*

1. L'esercizio finanziario dell'Unione ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi non oltre il 20 gennaio del nuovo anno e che saranno contabilizzati con riferimento all'anno precedente.

ART. 5 - *Riscossioni*

1. Il Tesoriere è tenuto ad incassare entro i limiti di cui al precedente art. 3 tutte le somme spettanti all'Unione sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando, in luogo e vece dell'Unione, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario composto da bollette numerate progressivamente e preventivamente vidimate. All'uopo l'Unione si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le competenti amministrazioni affinché gli ordinativi da emettersi a suo favore vengano intestati al Servizio di Tesoreria.
2. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente, e firmati con le modalità fissate dal vigente regolamento di contabilità comunale, nel rispetto dell'art. 180 del D.lgs. 267/2000;
3. Gli ordinativi di incasso devono contenere:
 - la denominazione dell'Unione;
 - l'indicazione del debitore;
 - la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
 - causale del versamento;
 - l'imputazione in bilancio (titolo, categoria, risorsa o capitolo per le entrate derivanti da servizi per conto di terzi, distintamente per residui o competenza);
 - 1 la codifica;
 - 2 il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
 - 2 l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - 3 le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - 3 l'eventuale indicazione: "entrata vincolata".
4. Con riguardo all'indicazione di cui all'ultimo alinea, se la stessa è mancante, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne per omesso vincolo.
5. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.
6. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Unione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Unione stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Unione". Tali incassi, compresi sempre nel giornale di cassa, sono segnalati all'Unione stesso, il quale si impegna ad emettere entro un mese e, comunque, entro il termine del trimestre in corso i relativi ordinativi di riscossione; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: "a copertura del sospeso n.....", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
7. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò l'Unione emette, nei termini di cui al precedente comma, i corrispondenti ordinativi a copertura.
8. Per le entrate rimosse senza ordinativo di incasso, il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni alle contabilità, né della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione, salvo che il terzo non esibisca una comunicazione scritta dell'Unione contenente le indicazioni precedentemente previste per le reversali.
9. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Unione e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Unione mediante emissione di ordinativo cui deve essere allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l'importo corrispondente sul conto di Tesoreria.
10. Le somme di soggetti terzi rinvenienti da depositi in contanti effettuati per spese contrattuali e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio.
11. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti tramite assegni bancari o postali. La riscossione degli assegni circolari potrà avvenire esclusivamente a condizione che gli stessi



siano d'importo pari all'operazione richiesta nonché intestati al Servizio Tesoreria dell'Unione.

12. Il Tesoriere è tenuto ad accettare eventuali versamenti dell'ICI dovuta all'Unione da parte di cittadini, come modalità di versamento prevista tra le altre dal vigente regolamento della citata imposta, da quietanzare e contabilizzare con le modalità di cui al precedente comma 6, con l'applicazione di una commissione a carico del cittadino nella misura di cui all'offerta, inviando all'Unione per ciascun versamento, i seguenti dati, come esposti nei bollettini postali ICI (mod. td 451):

cod. fiscale contribuente _____

dettaglio degli importi riferiti a:

Terreni agricoli € _____

Aree fabbricabili € _____

Abitazione principale € _____

Altri fabbricati € _____

N. Fabbricati _____

Anno di imposta _____

Versamento in acconto

Versamento a saldo

Detrazione per l'abitazione principale € _____

RAVVEDIMENTO

ART. 6 – *Pagamenti*

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Unione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Unione o da quello per la disciplina dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui ai medesimi regolamenti.
2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Unione.
3. I mandati di pagamento devono contenere:
 - la denominazione dell'Unione;
 - l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto;
 - l'ammontare della somma lorda – in cifre e in lettere – e netta da pagare;
 - la causale del pagamento;
 - la codifica di bilancio e la voce economica, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto);
 - gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
 - il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
 - l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
 - le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con fondi a specifica destinazione". In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Unione in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
 - la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;

- l'eventuale annotazione "esercizio provvisorio" oppure "pagamento indilazionabile; gestione provvisoria" sui mandati emessi ai sensi dell'art. 163 del TUEL D. Lgs. 267/2000.
- 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del TUEL D. Lgs. 267/2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell'Unione e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro un mese e, comunque, entro il termine del trimestre in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: "a copertura del sospeso n.", rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
- 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Unione dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
- 6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Unione.
- 7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all'Unione.
- 8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Unione nelle forme di legge e libera da vincoli.
- 9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorrano l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
- 10. Il Tesoriere estingue i mandati nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo le modalità indicate dall'Unione. In assenza di indicazioni specifiche, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire i pagamenti ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
- 11. A comprova e scarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Unione unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
- 12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Unione sull'ordinativo – per i quali si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo – e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Unione medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora il Tesoriere, per qualsiasi motivo non possa effettuare il pagamento ordinato dall'Unione, deve darne immediata comunicazione all'Unione stesso.
- 13. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato



dall'Unione ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, ad eccezione di particolari pagamenti per i quali l'Unione indichi espressamente che le spese rimangono a proprio carico e dei pagamenti degli stipendi dei dipendenti comunali, dei gettoni di presenza e delle indennità degli amministratori comunali, ai quali non saranno addebitate spese.

14. Le somme relative al pagamento degli emolumenti del personale vengono pagate o accreditate il 27 di ogni mese, con valuta pari data, anche nel caso di conti correnti accessi presso altri istituti bancari.
15. Qualora nella stessa distinta siano presenti più mandati intestati al medesimo beneficiario da estinguersi con modalità diverse dal "pagamento per contanti" ma identiche tra loro, le eventuali spese di commissione andranno addebitate un'unica volta.
16. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale e assume la piena responsabilità in ordine alla regolarità dei pagamenti eseguiti e ne risponde con tutte le proprie attività e con il patrimonio sia nei confronti dell'Unione che dei terzi.
17. L'Unione si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere di norma oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.
18. Su richiesta dell'Unione, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
19. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Unione si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della Legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli delle previste distinte. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.
20. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.
21. L'Unione, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro e non oltre il primo giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza (con anticipo al secondo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione: "da eseguire entro il mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di, intestatario della contabilità n. presso la medesima Sezione di tesoreria provinciale dello Stato".

Art. 7 – Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Unione al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Unione. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi.
2. L'Unione, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
3. L'Unione trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento di

economato – se non già ricompreso in quello contabile – nonché le loro successive variazioni.

4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Unione trasmette al Tesoriere:
 - 1 il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
 - 2 l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa e intervento.
5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Unione trasmette al Tesoriere:
 - 1 le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
 - 2 le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

Art. 8 – *Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere*

1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa. Deve inoltre conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
2. Il Tesoriere, altresì, tiene aggiornati e conserva eventuali altri registri che si rendessero necessari per l'importanza della gestione o che fossero prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio, nonché quelli sussidiari per meglio sviluppare le operazioni che eventualmente saranno indicati dall'Unione.
3. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Unione copia del giornale di cassa e invia, con periodicità settimanale, l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
4. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna all'Unione di tali dati.

Art. 9 – *Verifiche ed ispezioni*

1. l'Unione e l'Organo di Revisione dell'Unione medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D. Lgs. n. 267/2000 ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economica-finanziaria di cui all'art. 234 del D. Lgs. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Unione dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Unione, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

Art. 10 – *Anticipazioni di tesoreria*

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Unione – presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo – è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Unione accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente.
2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al successivo art. 12.



3. l'Unione prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi passivi nella misura di tasso contrattualmente stabilita sulle somme che ritiene di utilizzare.
4. Sulle anticipazioni di che trattasi non è applicata alcuna commissione di massimo scoperto.
5. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Unione, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 6, comma 4, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Unione estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Unione.
7. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Unione, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

Art. 11 – *Garanzia fideiussoria*

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Unione, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 10.
2. Le polizze fideiussorie devono essere rilasciate gratuitamente.

Art. 12 – *Utilizzo di somme a specifica destinazione*

1. l'Unione, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell'esercizio finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al precedente art. 10, comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale.
2. l'Unione per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, D. Lgs. 267/2000.
3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
L'utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal fine, il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso un'unica 'scheda di evidenza', comprensiva dell'intero 'monte vincoli'.

Art. 13 – *Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento*

1. Ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Unione quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l'Unione si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l'Unione rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce – ai fini del rendiconto della gestione – titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

Art. 14 – *Tasso debitore e creditore, valute*

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 10, viene applicato, conformemente all'offerta, un interesse nella seguente misura: _____, la cui liquidazione ha luogo con cadenza Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Unione, trasmettendo all'Unione l'apposito riassunto scalare. l'Unione emette i relativi mandati di pagamento entro i termini di cui al precedente art. 6, comma 4.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.
3. Per le giacenze di cassa che si dovessero costituire presso il Tesoriere compresi i depositi di terzi, viene applicato, conformemente all'offerta, un interesse nella seguente misura: _____, la cui liquidazione ha luogo con cadenza, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Unione apposito riassunto a scalare. l'Unione emette i relativi ordinativi di incasso entro la scadenza dei termini di cui al precedente art. 5, comma 6.
4. Per gli incassi su conto di tesoreria viene applicata la valuta: stesso giorno dell'operazione.
5. Per i pagamenti su conto di tesoreria viene applicata la valuta: stesso giorno dell'operazione.
6. Per le rimanenti operazioni, spese, valute e tempi di accredito su conti correnti intestati a beneficiari ecc. si fa riferimento alle condizioni indicate nell'offerta.

Art. 15- *Concessione di finanziamenti*

1. Il Tesoriere assuntore del servizio s'impegna a concedere all'Unione, ove richiesto, mutui passivi, necessari per finanziare eventuali interventi per opere pubbliche previste nei documenti di programmazione finanziaria dell'Unione medesimo, da restituire in rate semestrali posticipate, alle condizioni offerte all'Unione in sede di gara in riferimento e nel rispetto dei limiti fissati dal D.M. 12.07.2010.
2. Di volta in volta, in funzione dell'importo di ciascun mutuo e della finalità dell'investimento, verrà esaminata la possibilità di condizioni più favorevoli.
3. Il Tesoriere si impegna a concedere, anche tramite istituti partecipati o consociati, finanziamenti in leasing per l'acquisto di attrezzature e beni per lo svolgimento delle attività dell'Ente, e



operazioni di leasing immobiliare aventi per oggetto beni immobili, da costruire o già costruiti, da destinare a servizi di pubblica utilità.

Art. 16 – *Resa del conto finanziario*

1. Il Tesoriere, entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, rende all'Unione il "conto del Tesoriere" su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
2. L'Unione si obbliga a trasmettere al Tesoriere la deliberazione esecutiva di approvazione del Conto di Bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o eventuali rilievi mossi in pendenza del giudizio di conto.

Art. 17 – *Amministrazione titoli e valori in deposito*

1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'Unione.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Unione.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'Unione.
4. L'amministrazione di titoli e dei valori in deposito è svolta dal Tesoriere a titolo gratuito.

Art. 18 – *Corrispettivo e spese di gestione*

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Tesoriere alcun compenso.
2. Spetta invece il rimborso delle spese postali, degli oneri fiscali e delle spese per commissioni su particolari pagamenti per i quali l'Unione indichi espressamente che le spese rimangono a proprio carico.
3. Il Tesoriere procede, d'iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposta nota-spese sulla base della quale l'Unione, entro i termini di cui al precedente art. 6 – comma 4 -, emette i relativi mandati a copertura.

Art. 19 – *Sponsorizzazioni e contribuzioni economiche*

1. Il Tesoriere si impegna a corrispondere un contributo annuale di € _____ (_____) per tutta la durata del contratto, a titolo di patrocinio di iniziative comunali a carattere sociale, artistico, culturale, ricreativo e sportivo, comprensivo degli eventuali oneri fiscali.
2. Il contributo finanziario dovrà essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 20 – *Condizioni Accessorie*

1. Il Tesoriere, altresì, dichiara la propria disponibilità a valutare e concordare con l'Unione specifici progetti per il finanziamento agevolato di settori o a particolari soggetti, finalizzati allo sviluppo economico, sociale, o culturale del territorio.
2. Il Tesoriere fornirà concreta e gratuita consulenza nella ideazione e realizzazione di finanziamenti innovativi.

Art. 21– Gestione informatizzata del servizio.

1. Come previsto dall'art. 213 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici con collegamento diretto con il servizio finanziario dell'Unione. Il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate di interscambio dati, informazioni e documentazione varia. Tali procedure garantiscono all'Unione lo scarico giornaliero del giornale di cassa, la visione degli ordini di incasso e dei mandati estinti e delle movimentazioni soggette a copertura. Il Tesoriere, inoltre, su richiesta dell'Unione, dovrà assicurare l'attivazione di un efficace ed efficiente sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con applicazione della firma digitale, con interruzione della relativa procedura cartacea.
2. La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, a richiesta dell'Unione, sono effettuati anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari.
3. Per la formalizzazione dei relativi accordi inerenti le materie dei commi precedenti può procedersi con scambio di lettere. L'onere per l'attuazione e la gestione delle suddette procedure, che devono essere pienamente compatibili con gli standard hardware e software al tempo adottati dall'Unione, è a totale carico del Tesoriere.

Art. 22 – Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria

1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D. Lgs. n. 267/2000, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Unione, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria custodendo valori e carte d'ufficio sotto la propria intera responsabilità e per eventuali danni causati all'Unione od a terzi nello svolgimento del servizio.
2. Il Tesoriere per la gestione del servizio di tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso l'Unione a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto.

Art. 23 – Imposta di bollo

1. l'Unione, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 5 e 6, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

Art. 24 – Spese di stipula e di registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere .
2. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario dell'Unione ai sensi della legge n. 604/1962, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, poiché non è previsto alcun compenso per il Tesoriere, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella "D", allegata alla richiamata Legge n. 604/1962.
3. L'affidatario, nelle more dell'approvazione formale del provvedimento, rimarrà comunque vincolato nei confronti dell'Ente appaltante.



Art. 25 – Inadempienze – Risarcimenti – Risoluzione del contratto – Recesso unilaterale

1. In sede di esecuzione del contratto il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e prescrizioni previste dalla presente convenzione nonché della normativa vigente per l'espletamento del servizio, che pertanto costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere stesso. Il mancato o parziale svolgimento del servizio di tesoreria ovvero l'inosservanza della presente convenzione comporta, il ristoro a terzi di eventuali danni derivanti da tali comportamenti, salvo che lo stesso abbia preventivamente invocato, a mezzo raccomandata A.R. – anticipata via fax – causa di forza maggiore, non dipendente dagli aspetti organizzativi e/o gestionali interni al tesoriere stesso, opportunamente documentata e giustificata che abbia reso impossibile il servizio.
2. Nei casi di inadempienza da parte dell'aggiudicatario per inosservanza delle prescrizioni del Bando di gara, della presente Convenzione nonché della normativa vigente e di quanto dichiarato in sede di gara, l'Unione provvederà a contestare formalmente allo stesso quanto rilevato potendo chiedere, a sua insindacabile scelta, l'adempimento o la risoluzione del contratto.
Resta salva l'applicazione degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
3. La presente convenzione si dovrà in ogni caso intendere risolta di diritto, con effetto immediato a far data dalla contestazione da parte dell'Unione, nei seguenti casi:
 - a) cessione del contratto o subappalto;
 - b) revoca dell'abilitazione a svolgere il servizio in questione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 267 del 18/08/2000;
 - c) fallimento o procedure fallimentari alternative;
4. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per colpa del Tesoriere, lo stesso sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti patiti dall'Unione, nonché alla corresponsione della maggiori spese alle quali quest'ultima dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del servizio.
5. Si riconosce esclusivamente in capo all'Unione la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art.1373 del codice civile. L'unico obbligo che l'Ente appaltante è tenuto a rispettare per potersi avvalere di tale facoltà è quello di dare alla controparte un preavviso di sessanta giorni.
6. Ai sensi del 3° comma dell'art. 1373 del C.C. si precisa che per la facoltà di recesso a favore dell'Unione è escluso il riconoscimento di qualunque corrispettivo ovvero risarcimento nei confronti dell'aggiudicatario.
7. Resta salva la facoltà per l'Ente di agire per la rifusione dei danni patiti e delle maggior spese sostenute a causa delle inadempienze dell'aggiudicatario.
8. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Unione si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio, alle stesse condizioni, fino alla designazione di altro Istituto di Credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.

Art. 26– Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia, nonché a quanto previsto dalle clausole del relativo bando di gara.

Art. 27 – Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti,

l'Unione e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

Art. 28 – Controversie

1. Per ogni controversia che potesse sorgere in merito alla presente convenzione il Foro competente deve intendersi quello di Padova.

